



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott. Marco Zinna	Giudice
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa congiuntamente dai sig.ri **DANIELE VOLPI** (C.F.: VLPNDL73L04G702P), nato a Pisa (PI) il [REDACTED], e **CHIARA BAGNOLI** (C.F.: BGNCHR73M48G702V), nata a Pisa (PI) il [REDACTED], entrambi residenti in Pisa (PI), [REDACTED], rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), con studio in [REDACTED] e domicilio digitale [REDACTED]

PREMESSO che:

In data 27/01/2026 i ricorrenti hanno presentato congiuntamente all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istanza per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi, ai fini dell'accesso alla procedura di liquidazione controllata dei beni.

Con provvedimento del 12/02/2026 l'OCC ha provveduto alla nomina del dott. LUCA BARTALI, quale Gestore della Crisi, successivamente confermato in data 10/06/2026.

In data 13/08/2026 i debitori hanno depositato domanda congiunta di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 66 e 268 CCII, corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi.

RILEVATO e RITENUTO che:

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto i debitori risiedono in Pisa;



N. R.G. P.U. 130-1/2026

Rep. n. 222/2026 del 30/09/2026

2.- I debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

In particolare, il sig. [REDACTED] svolge attualmente attività di lavoratore dipendente e risulta avere svolto in passato attività imprenditoriale individuale nel settore dell'abbigliamento, cessata in data 16/10/2018, nonché attività di consulenza imprenditoriale nell'ambito del consorzio [REDACTED], attività anch'essa terminata; la sig.ra [REDACTED] svolge attualmente attività di lavoratrice dipendente e risulta avere esercitato in passato attività imprenditoriale nel settore del commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, attraverso imprese individuali e la società [REDACTED] in liquidazione, tutte cessate.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dei debitori.

Sussistono altresì i presupposti per la presentazione congiunta della domanda ai sensi dell'art. 66 CCII, trattandosi di coniugi conviventi, appartenenti al medesimo nucleo familiare, e risultando le rispettive situazioni di sovraindebitamento strettamente connesse, essendo in larga parte riconducibili alle pregresse attività commerciali svolte dai ricorrenti ed alle obbligazioni assunte nell'interesse del nucleo familiare.

In particolare, i debiti dei ricorrenti ammontano complessivamente ad € 2.262.911,75, secondo l'elenco creditori fornito. Più precisamente, risultano debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione riferibili al sig. [REDACTED] per € 312.805,11 e alla sig.ra [REDACTED] per € 1.669.392,66, oltre a debiti verso Cherry Bank S.p.A. per € 28.762,00, S.E.PI. S.p.A. per € 2.310,08, Dolomiti SPE S.r.l. per € 4.555,31, [REDACTED] per € 36.531,33 e Creditori Fall. [REDACTED] - [REDACTED] per € 208.555,26.

Il sig. [REDACTED] svolge attività di lavoratore dipendente presso [REDACTED], percependo circa € 2.310,00 netti mensili, oltre mensilità aggiuntive; la sig.ra [REDACTED] svolge attività di lavoratrice dipendente presso [REDACTED], percependo circa € 1.413,00 netti mensili, oltre mensilità aggiuntive.

I ricorrenti non risultano proprietari di beni immobili né di beni mobili registrati.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 66, 268 e 269 CCII.



3.- Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, “*in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12*” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

4- AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO.

Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e **riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento in capo al debitore**. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura;

5.- QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.

Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che i debitori guadagnano con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, i ricorrenti hanno indicato spese complessive per il mantenimento del nucleo familiare pari ad € 5.387,00 mensili, proponendo di destinare alla procedura la somma complessiva di € 500,00 mensili, pari ad € 250,00 ciascuno.

Le spese di mantenimento indicate dai ricorrenti sono le seguenti:

- Canone di locazione € 950,00
- Manutenzione casa e utenze € 473,00
- Spese alimentari € 1.200,00
- Spese per i tre figli € 1.200,00



- Ulteriori spese mediche, visite, abbonamento mezzi pubblici, spese varie quantificate € 1.564,00

Il nucleo familiare è composto da sette persone, e precisamente dai ricorrenti, dai loro tre figli, tutti maggiorenni ma non economicamente autonomi, nonché dai genitori della sig.ra [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

In base alla documentazione prodotta, il sig. [REDACTED] percepisce circa € 2.310,00 netti mensili e la sig.ra [REDACTED] circa € 1.413,00 netti mensili, oltre mensilità aggiuntive. Al sostentamento familiare concorrono inoltre i genitori della sig.ra [REDACTED], sig. [REDACTED] e sig.ra [REDACTED], titolari di redditi da pensione per complessivi circa € 2.088,00 mensili, oltre mensilità aggiuntive. La famiglia dispone pertanto di entrate provenienti da più componenti del nucleo. La relazione dell'OCC evidenzia che, considerando il reddito medio mensile dei soli ricorrenti pari ad € 3.723,00 e il contributo prestato dai genitori conviventi, i ricorrenti hanno proposto di destinare alla procedura € 500,00 mensili complessivi per cinque anni. Va tuttavia, ricordato, che la procedura di liquidazione controllata non è una proposta di accordo, né è soggetta a votazione dei creditori, ma si fonda sullo spossessamento totale, venendo esclusi solo i beni e le sostanze necessarie al mantenimento del nucleo familiare. Tutto ciò che non è essenziale alle esigenze primarie del nucleo viene acquisito alla procedura.

Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, vanno escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento; tale incombenza spetta precipuamente al Giudice Delegato, il quale approva il programma di Liquidazione predisposto dal Liquidatore, una volta aperta la procedura. Tuttavia, si ritiene opportuno fissare in via provvisoria fin nella sentenza la somma che il debitore può utilizzare – ciò che rientra nella facoltà del Tribunale secondo l'art. 270 comma 1, lett. e) CCII, in base al quale con la sentenza il Tribunale “ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2”, e dunque secondo il programma di liquidazione.

Il c.d. “minimo vitale” è una somma necessaria per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.



La determinazione di tale somma spetta al giudice, sulla base degli artt. 268 comma 4 e 283 comma 2 CCII, ove il legislatore ha codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dedotte le spese necessarie al suo mantenimento. Detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte e in particolare dei giustificativi di spesa.

A questo proposito, si osserva che in base all'art. 268 comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

La lettera a) rimanda alla norma generale di cui all'art. 545 c.p.c., mentre la lettera b) detta una regola specifica per stipendi, pensioni e salari, con apparente contraddizione, demandando al giudice la determinazione dei limiti entro i quali detti crediti sono acquisiti alla procedura.

Occorre tenere conto del fatto che l'art. 268 comma 4 lett. b) CCII è norma speciale, dettata specificamente per la liquidazione controllata, e dunque prevalente sull'art. 545 c.p.c., che è norma generale.

L'apparente dicotomia fra la lett. a) e la lett. b) dell'art. 268 CCII può essere risolta in via interpretativa, ritenendo che laddove sono esclusi dalla liquidazione i *“crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.”*, la norma si riferisca ai crediti *“assolutamente impignorabili”* di cui all'art. 545 commi 1 e 2. Per quanto riguarda, invece, i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, espressamente menzionati alla lettera b) e che sono solo relativamente impignorabili, non può che trovare applicazione la norma speciale ivi dettata, che rimette al giudice la determinazione della somma da acquisire alla procedura di liquidazione controllata, evidentemente tenendo conto delle circostanze concrete. Rilevano, in particolare, le spese giustificate dal sovraindebitato con il limite inferiore del *“minimo vitale”* determinato ai sensi dell'art. 283 CCII – soglia che, in effetti, costituisce, all'atto pratico, il discrimine



per l'accesso alla procedura della esdebitazione dell'incapiente piuttosto che alla liquidazione controllata.

L'applicazione, sic et simpliciter, degli artt. 545 commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 alla liquidazione controllata porterebbe, peraltro, all'incongruenza di onerare il giudice di andare ad analizzare la composizione del debito, per stabilire il limite della somma da acquisire alla liquidazione controllata, in una fase antecedente rispetto alla formazione del passivo. Tali regole non appaiono applicabili alla liquidazione controllata, dove non c'è un atto di pignoramento e dove la composizione della debitoria emerge compiutamente solo con la formazione dello stato passivo e può anche subire modifiche, in caso di domande di ammissione tardive.

L'assegno sociale per il 2026 ammonta ad € 546,24 al mese; tale valore su base annuale, considerate 13 mensilità, dà un totale di € 7.101,12 annui, che aumentato della metà ($€ 7.101,12 \times \frac{1}{2}$) e cioè di € 3.550,56, e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare (3,55) della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, costituisce il parametro minimo di riferimento, da confrontare con le concrete e documentate esigenze del nucleo familiare. Le spese per il nucleo familiare possono essere quantificate (arrotondando) in € 40.000,00 annue, pari a € 3.330,00 mensili. Considerato tuttavia, il canone di locazione, la somma necessaria per il mantenimento può essere quantificata in circa € 4.400,00 e dunque in riduzione rispetto alla somma indicata dalle parti.

Il contributo dei ricorrenti a tali spese può essere determinato nel 41% circa per [REDACTED] e nel 25 % circa per [REDACTED]. Ne consegue che le somme lasciate nella disponibilità dei ricorrenti ed escluse dalla liquidazione controllata, in quanto destinate al mantenimento del nucleo familiare, possono essere quantificate in € 1800 mensili per dodici mensilità per il sig. [REDACTED] e in € 1.100 mensili per dodici mensilità per [REDACTED].

2. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.

L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.

E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata; 2) ordinare alla debitrice di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività lavorativa quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la somma di € 1800 mensili per dodici mensilità resterà a disposizione del sig. [REDACTED] e la somma di €



1.100 mensili per dodici mensilità resterà a disposizione della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] resterà a disposizione della parte ricorrente; 3) ordinare alla debitrice di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il Liquidatore aprirà.

6.- AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI

In base all'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il Tribunale, in presenza di "gravi e specifiche ragioni", può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Nel caso di specie i ricorrenti non risultano proprietari di beni mobili registrati e non risulta formulata alcuna richiesta di autorizzazione all'utilizzo di singoli beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

7. Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato i debitori nella fase della presentazione del ricorso, **dott. LUCA BARTALI.**

Visti gli artt. 66 e 268 ss. CCII.

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;

NOMINA Liquidatore il dott. LUCA BARTALI;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, esclusa la somma provvisoriamente determinata in complessivi € 2.900,00 mensili per dodici mensilità, di cui € 1800 mensili dalle entrate del sig. [REDACTED] e € 1100 mensili dal reddito della sig.ra [REDACTED] - somme che resteranno a disposizione dei ricorrenti;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;



N. R.G. P.U. 130-1/2026

Rep. n. 222/2026 del 30/09/2026

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 16/09/2026

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Laura Pastacaldi

Il Presidente

dott.ssa Eleonora Polidori

